

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2014 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il numero complessivo dei casi nuovi, cioè iniziati nel 2014, portati all'attenzione del Difensore civico regionale evidenzia un incremento pari a circa il 5% rispetto all'anno precedente, delle cui ragioni si darà conto in appresso, che fa seguito ad un eguale aumento percentuale rispetto al 2013 e ad un incremento pari a circa il 25% registrato nel 2012 rispetto al 2011.

Notevole si palesa l'aumento, pari a circa il 42%, delle questioni concernenti gli Enti locali, in particolare in tema di rapporto di lavoro, ai tributi locali, alla viabilità, agli espropri e alla circolazione stradale, pur in assenza di nuove convenzioni sottoscritte nel corso dell'esercizio.

La scelta del convenzionamento con il Consiglio della Valle per avvalersi del Difensore civico regionale, compiuta ormai da quasi la totalità degli Enti locali valdostani, appare significativa, perché testimonia la fiducia delle Autonomie locali valdostane nella capacità di questo Ufficio di sostenerle nell'impegno a garantire il rispetto dei canoni di buon andamento e di imparzialità.

La garanzia per i cittadini di tutela a livello locale, che, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con legge finanziaria dello Stato 2010, in gran parte nel territorio nazionale può apparire ormai un'illusione, non è lontana dal divenire in Valle d'Aosta concreta realtà.

Sarà perciò quanto mai opportuno cercare di sensibilizzare ulteriormente i restanti due Enti locali che a tutt'oggi non hanno ancora avviato le procedure per il convenzionamento sull'idoneità dell'Istituto a garantire la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini e a favorire il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, affinché tutti i valdostani possano in eguale misura avvalersi del servizio di difesa civica anche a livello locale.

Le considerazioni sinora svolte hanno valore nella misura in cui il Difensore civico sia effettivamente capace di adempiere alla sua missione, ovvero di proteggere adeguatamente i cittadini e di contribuire nello stesso tempo al miglioramento dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la relazione documenta il ruolo in concreto esercitato da questo Ufficio di difesa civica, nei termini che di seguito vengono riassunti.

In alcuni casi, i cittadini hanno chiesto consigli per risolvere direttamente i loro problemi con l'Amministrazione, senza dover ricorrere alla mediazione dell'Ufficio.

In molti casi, poi, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico per ottenere non tanto un intervento quanto piuttosto chiarimenti esaurienti riguardo ad attività esplicate o a

comportamenti assunti dalle Amministrazioni, ricevendo rassicurazioni in ordine alla loro rispondenza a canoni di buona amministrazione.

Diversamente, l'Ufficio ha esercitato la propria funzione di tutela in senso stretto, a fronte della quale le Amministrazioni hanno mostrato generalmente di essere disponibili a risolvere le questioni sottoposte loro dal Difensore civico e ad adeguarsi alle osservazioni da questi formulate, in particolare fornendo risposte a domande rimaste insoddisfatte, abbreviando i tempi del procedimento, correggendo nel corso dell'istruttoria procedimentale errori commessi, ridefinendo l'interesse pubblico da soddisfare, fornendo esauriente spiegazione per atti scarsamente motivati, rivedendo gli atti assunti affetti da vizi e rimediando a comportamenti non corretti.

Mediante l'esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico sono stati raggiunti risultati che trascendono la vicenda specifica, e ciò non soltanto perché la soluzione del singolo caso si riflette potenzialmente sulla posizione dei portatori di interessi analoghi a quelli dell'istante, ma anche perché ai rilievi critici si sono talora accompagnate raccomandazioni di carattere generale, normalmente recepite dalle Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di buone prassi.

In questo esercizio, come si diceva nel capitolo 1, la percentuale maggiore di interventi è avvenuta negli ambiti del settore dell'ordinamento, a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, le sanzioni amministrative, la circolazione stradale e i tributi, nonché quello dell'assetto del territorio, seguito da quello dell'organizzazione, segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico.

Il settore dell'assistenza sociale ha subito un lieve incremento, dovuto alle tematiche della cittadinanza e dell'immigrazione.

Rilevante, infine, l'incremento delle istanze rivolte agli Enti locali, che hanno toccato ambiti diversi, con prevalenza delle materie afferenti al rapporto di lavoro, ai tributi locali, alla viabilità, agli espropri e alla circolazione stradale.

Il settore dell'ordinamento si è particolarmente caratterizzato, in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi, per la materia dei tributi, soprattutto locali, la cui disciplina, oggetto di numerosi interventi normativi ed interpretativi, ha creato disorientamento nei cittadini.

Dall'insieme delle istanze presentate all'Ufficio, si possono trarre le considerazioni che seguono.

Gli Enti pubblici soggiacciono in misura sempre maggiore alla riduzione delle risorse a loro disposizione, in ossequio all'imperativo della *spending review*, che ha ampliato il suo raggio

d'azione, dal punto di vista sia qualitativo, involgendo ormai ogni settore di competenza della Pubblica Amministrazione, che quantitativo, nel senso di tagli significativi e talvolta poderosi.

In un contesto di questo genere, i cittadini vedono amplificare le proprie difficoltà e peggiorare il proprio tenore di vita, con prospettive al momento dettate dall'incertezza. Così si spiegano l'attenzione all'ingresso nel mondo del lavoro e alle prerogative derivanti dal rapporto di impiego, come si diceva, oggetto di un discreto numero di istanze, nonché la preoccupazione per un peso fiscale al limite del sostenibile.

Il cittadino si trova ad essere soggetto passivo di un onere tributario sempre maggiore e, insieme, di una contrazione delle risorse afferenti al "Welfare State", che ne comportano un progressivo impoverimento; impoverimento che, necessariamente, produce la contrazione dei consumi e della produzione e, quindi, la stagnazione o, peggio, la regressione dell'intera economia nazionale, determinando nella comunità un diffuso tasso di incertezza.

Incertezza causata anche da una tendenza mondiale che si sta consolidando e che sta mutando il quadro ordinamentale cui siamo abituati e che ancora, almeno in teoria, risulta vigente.

Intendo riferirmi al fatto che ormai il potere dei mercati finanziari e delle agenzie di *rating* appare superiore a quello dei singoli Stati ed è un potere che non presenta adeguati contrappesi; in particolare non è condizionato, come il potere delle Istituzioni, dall'espressione della volontà dei cittadini e delle comunità.

Anche sul territorio regionale, la *spending review* ha dispiegato i suoi effetti, con la riduzione di contributi e provvidenze, a sostegno di iniziative imprenditoriali e dei singoli.

Più in generale, il quadro economico nazionale del 2014 è risultato non dissimile da quello che aveva caratterizzato gli anni precedenti.

In particolare, il lavoro alle dipendenze degli Enti pubblici ha visto il protrarsi del blocco degli aumenti stipendiali, il lavoro nel settore privato ha denunciato ancora una contrazione.

Neppure la nostra Regione sfugge al *trend* negativo. Il rapporto sull'economia valdostana elaborato dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2014 sottolinea come nei primi sei mesi dell'anno è proseguita la fase di debolezza dell'economia valdostana. L'industria ha registrato una lieve ripresa delle esportazioni ma resta incagliata dalla stagnazione della domanda interna, mentre l'edilizia segna il passo, con turismo e commercio penalizzati dalle cattive condizioni atmosferiche. L'occupazione cresce del 2%, grazie soprattutto all'industria, ma resta timida in altri settori.

Vero è che il resto d'Italia presenta dati assai più negativi ma è innegabile che anche il sistema-Valle d'Aosta, sicuramente più robusto, grazie anche alla propensione al risparmio delle generazioni precedenti, che quindi supportano le successive, sente la crisi.

Come già evidenziavo nella scorsa relazione, l'occupazione resta il nodo fondamentale. Il lavoro è la prima fonte di reddito per la maggior parte dei cittadini e la sua carenza rileva in tema di aspettative, problemi e, in ultima analisi, questioni portate all'attenzione del Difensore civico.

Rassegno le osservazioni di questa mia terza relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino e Amministrazioni cui è destinata.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.	57
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	68
ALLEGATO 3 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.....	78
ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite.	80
ALLEGATO 5 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.	87
ALLEGATO 6 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.	90
ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.	93
ALLEGATO 8 – Accordo quadro di collaborazione.	96
ALLEGATO 9 – Elenco dei Comuni convenzionati.	99
ALLEGATO 10 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	102
ALLEGATO 11 – Elenco attività complementari.	103
ALLEGATO 12 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	107
ALLEGATO 13 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	118
ALLEGATO 14 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	119
ALLEGATO 15 – Comuni convenzionati.	121
1 – Comune di Allein 121	121
2 – Comune di Aosta 121	121
3 – Comune di Antey-Saint-André..... 127	127
4 – Comune di Arnad 127	127
5 – Comune di Arvier 127	127
6 – Comune di Avise 127	127
7 – Comune di Ayas 127	127
8 – Comune di Aymavilles..... 128	128
9 – Comune di Bard..... 128	128
10 – Comune di Bionaz 128	128
11 – Comune di Brissogne 128	128
12 – Comune di Brusson 129	129
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme..... 129	129
14 – Comune di Challand-Saint-Victor..... 129	129
15 – Comune di Chambave 129	129
16 – Comune di Chamois..... 129	129
17 – Comune di Champdepraz 130	130
18 – Comune di Champorcher..... 130	130

19 – Comune di Charvensod	130
20 – Comune di Châtillon	131
21 – Comune di Cogne	131
22 – Comune di Donnas	132
23 – Comune di Doues	132
24 – Comune di Émarèse	132
25 – Comune di Étroubles	132
26 – Comune di Fénis	133
27 – Comune di Fontainemore	134
28 – Comune di Gaby	134
29 – Comune di Gignod	134
30 – Comune di Gressan	134
31 – Comune di Gressoney-La-Trinité	135
32 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	136
33 – Comune di Hône	136
34 – Comune di Introd	136
35 – Comune di Issime	136
36 – Comune di Issogne	136
37 – Comune di Jovençon	136
38 – Comune di La Thuile	137
39 – Comune di La Magdeleine	137
40 – Comune di La Salle	137
41 – Comune di Lillianes	138
42 – Comune di Montjovet	138
43 – Comune di Morgex	138
44 – Comune di Nus	138
45 – Comune di Ollomont	139
46 – Comune di Perloz	139
47 – Comune di Pollein	139
48 – Comune di Pont-Saint-Martin	140
49 – Comune di Pontboset	140
50 – Comune di Pontey	140
51 – Comune di Pré-Saint-Didier	141
52 – Comune di Quart	141
53 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	141
54 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	142
55 – Comune di Roisan	142
56 – Comune di Saint-Christophe	142
57 – Comune di Saint-Denis	142
58 – Comune di Saint-Marcel	142
59 – Comune di Saint-Nicolas	143
60 – Comune di Saint-Oyen	143
61 – Comune di Saint-Pierre	143
62 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses	143
63 – Comune di Saint-Vincent	143
64 – Comune di Sarre	144
65 – Comune di Torgnon	145
66 – Comune di Valgrisenche	145

67 – Comune di Valpelline.....	145
68 – Comune di Valsavarenche.....	145
69 – Comune di Valtournenche.....	145
70 – Comune di Verrayes.....	146
71 – Comune di Verrès.....	146
72 – Comune di Villeneuve.....	146
ALLEGATO 16 – Comunità montane convenzionate.....	147
1 – Comunità montana Évançon	147
2 – Comunità montana Grand Combin.....	147
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	147
4 – Comunità montana Mont Émilis	148
5 – Comunità montana Mont Rose.....	149
6 – Comunità montana Monte Cervino.....	149
7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	149
8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	149
ALLEGATO 17 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	150
ALLEGATO 18 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	153
ALLEGATO 19 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	154
ALLEGATO 20 – Questioni tra privati.....	159
ALLEGATO 21 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	162

PAGINA BIANCA

Allegato 1**ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.**

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).

CAPO I**UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO****Art. 1****(Difensore civico)**

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2**(Principi dell'azione del Difensore civico)**

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)¹

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)²

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza³;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1 bis⁴;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁵.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

¹ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

² Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
- a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁶.

⁶ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁷.
- 1 bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁸.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale⁹.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹⁰.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con

⁷ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁸ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁹ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹¹.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale¹².

¹¹ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹² Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato¹³.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali¹⁴.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*¹⁵

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

¹³ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁴ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁵ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi¹⁶;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1 bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato¹⁷.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

¹⁶ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁷ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ¹⁸.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni

¹⁸ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.